

(N. 462)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CALICE, CHIAROMONTE, BAIARDI, CANNATA, GIOINO, GIURA LONGO, IMBRIACO, LOTTI, SALVATO, VALENZA e VISCONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1984

Nuove norme per la ricostruzione e la rinascita dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dal terremoto

ONOREVOLI SENATORI. — A tre anni dal terremoto del novembre 1980, la ricostruzione delle zone colpite della Basilicata e della Campania è in grave ritardo.

Oltre che da responsabilità del Governo, soprattutto per la irregolarità e inconsistenza dei flussi finanziari (basti un solo esempio: nel 1981 furono iscritti in bilancio, per competenza, 2.000 miliardi di lire, le effettive disponibilità di cassa si ridussero a 500 miliardi e, in fine, l'accredito effettivo alle tesorerie provinciali fu effettuato, in parte, tra l'estate e l'autunno del 1982, il saldo solo nel febbraio 1983), il processo di ricostruzione è stato inceppato da difficoltà tecnico-giuridiche, nonché da inadempienze regionali e da ritardi degli stessi comuni. Questo, nell'ambito di un giudizio complessivo.

È evidente, tuttavia, che è opportuno differenziare.

La ricostruzione è andata più avanti laddove il danno interessava immobili singoli

o rurali o anche in quei centri urbani dove la capacità di gestione politica dei comuni ha permesso di superare le difficoltà che, in alcuni punti, la legge stessa alimentava. Tant'è che, allo stato, la distribuzione centralizzata dei flussi finanziari sulla sola base del criterio perequativo fra danno emergente e poche risorse disponibili sta penalizzando l'efficienza e l'operatività di molti comuni. Comunque, sono i centri urbani, soprattutto disastriati, storici o antichi che siano, quelli dove più stentato o addirittura inesistente è il processo ricostruttivo.

Quanto allo sviluppo delle zone terremotate — pur proclamato di preminente interesse nazionale dalla legge base n. 219 del 1981 — la situazione è ancora più grave.

Gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che — è noto — riguardano la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento funzionale di stabilimenti industriali in definite aree della zona disastra-

ta, pur in presenza di una consistente — ma da vagliare attentamente — domanda imprenditoriale, sostanzialmente non sono ancora diventati operativi.

Eppure quegli articoli rappresentavano — e possono rappresentare — un raro, se non unico, esempio di una possibile politica industriale in vaste aree del Mezzogiorno, se, come noi riteniamo, l'adeguamento funzionale fosse stato inteso nel senso di ristrutturazione, riconversione e innovazione (le richieste presentate riguardano 111 mila operai per un fabbisogno finanziario di 2.500 miliardi di lire circa); e se gli investimenti nelle nuove aree di cui all'articolo 32 (per più di 5.000 addetti) avessero avuto, come possono avere, adeguata e tempestiva copertura finanziaria e una gestione democratica coordinata a livello regionale.

Queste le ragioni di fondo di un ripensamento di alcuni meccanismi della ricostruzione e dello sviluppo così come furono disciplinati dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Perciò, nel presentare alcune modifiche, noi proponiamo anche una proroga della sua validità al 1986, con uno stanziamento di 8 mila miliardi distinto in un fondo per la ricostruzione e un fondo per la rinascita.

La copertura finanziaria di questo onere, almeno per circa 4.400 miliardi, trova capienza in stanziamenti in atto a vario titolo riferiti alle zone terremotate; 1.485 miliardi, inoltre, già sono stanziati in bilancio per il 1985.

Riteniamo, pertanto, che rispetto a tali ambizioni — di ricostruzione e di sviluppo — sia compatibile con la situazione finanziaria del Paese uno stanziamento aggiuntivo, nel triennio 1984-1986, intorno ai 2.500 miliardi. Tanto più che, allo stato, il rapporto fra danno denunciato e risarcimento è ancora solo del 20 per cento.

Sulla base di queste premesse il disegno di legge che presentiamo al vostro esame — e, sperabilmente, alla vostra approvazione — contiene modifiche e innovazioni alla legge 14 maggio 1981, n. 219, capaci, a nostro parere, di accelerare e di rilanciare la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Basilicata e della Campania.

Per quanto riguarda la ricostruzione, le proposte mirano:

a) a consentire ai comuni dell'area del disastro di poter efficacemente intervenire a sostegno o in sostituzione delle iniziative dei privati per la ricostruzione dei centri storici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 23);

b) a individuare i diversi livelli di responsabilità istituzionale, prevedendo deleghe e poteri sostitutivi in caso di inadempienze, rivalutando il sistema delle autonomie il cui ruolo fu semplicemente cassato con la legge n. 187 del 1982, di modifica della legge n. 219, con gravi conseguenze proprio sul piano dell'accampata efficienza oltre che sul piano politico e morale. Intendiamo rimettere, con le opportune modifiche, regioni, comuni e comunità montane nelle condizioni di bene funzionare attraverso strutture nuove e qualificate e anche attraverso opportune convenzioni con personale specializzato (articoli 6, 17, 18, 20, 22 e 29);

c) a instaurare misure di controllo, attraverso aggiustamenti normativi, capaci di favorire l'imprenditoria locale singola o associata, impedendo — com'è finora accaduto — l'uso dell'istituto della concessione a fini di lottizzazione politica e di speculazione, con il ricorso a pratiche di subappalto selvaggio che hanno favorito penetrazioni camorristiche e delinquenziali (articolo 21).

Per quanto riguarda lo sviluppo, continuiamo a ritenere che gli interventi nell'area del terremoto dovevano — e possono — rappresentare un modello integrato di azioni e di risorse. In merito, la nostra proposta prevede:

a) che il CIPE approvi, entro il 31 dicembre 1984, il piano di rinascita per le zone terremotate (articolo 2);

b) che il Ministro del bilancio e i due presidenti delle regioni Basilicata e Campania costituiscano l'autorità del piano che coordina i vari flussi finanziari e i vari pro-

getti — statali e regionali — che compongono il piano stesso (articoli 2 e 3);

c) che si costituisca un apposito fondo per tale piano (articoli 1 e 32);

d) che, fino a quando il piano non viene approvato, alle iniziative di sviluppo industriale, artigiano, alla promozione della cooperazione, vengano destinate quote di risorse finanziarie per permetterne la prosecuzione e l'attuazione (articoli 23, 24, 25, 27 e 31).

* * *

Onorevoli Senatori, abbiamo voluto richiamare, nell'articolo 1, la dichiarazione — che era nella legge 14 maggio 1981, n. 219 — di « preminente interesse nazionale » dell'opera di ricostruzione e di sviluppo di una vasta area meridionale colpita dal terremoto. Non lo abbiamo fatto nè per ragioni di

continuità formale nè per catturare la benevolenza dei senatori. Tutt'altro!

Anche se l'entità del disastro e la sua estensione non dovrebbero fare apparire rituale tale richiamo.

E tuttavia, in assenza ormai da vari anni di una politica programmata di sviluppo del Mezzogiorno e di fronte ad una persistente proroga di uno strumento, peraltro a nostro parere inefficace e fuorviante, quale la Cassa per il Mezzogiorno; mentre vanno avanti processi rilevanti di ristrutturazione industriale, noi riteniamo, presentandovi il presente disegno di legge, di adempiere ad un obbligo politico e morale verso le popolazioni terremotate, ma anche di prefigurare un possibile contributo parziale, ma rilevanti, ai problemi di lavoro, di produttività, di civiltà di una vasta area del Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Fondo per la ricostruzione e la rinascita)

Per la prosecuzione dell'opera, di preminente interesse nazionale, di ricostruzione e di sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è destinata, nel triennio 1984-86, la somma di 8.000 miliardi di lire, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato di prestiti esteri, nonché da fondi e da finanziamenti comunitari. Di tale importo la somma di 4.000 miliardi è riservata al piano di cui al successivo articolo 2. La somma residua di 4.000 miliardi è riservata agli interventi di cui agli articoli 8, 22, 60, 65 e 70 della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come modificati dalla presente legge.

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato « Fondo per la ricostruzione e per la rinascita dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 », al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma.

Art. 2.

(Autorità del piano)

Il piano triennale di rinascita delle zone terremotate è approvato dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro provvede, anche sulla base delle proposte delle regioni Basilicata e Campania, alla formulazione del piano che individua i progetti da realizzare, i soggetti pubblici e privati responsabili della loro

realizzazione, le modalità sostitutive dei soggetti inadempienti stabilendo la quota finanziaria da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti.

Il CIPE, nell'approvare il piano, adotta, su proposta del Ministro, le misure per il coordinamento delle risorse e delle azioni statali, regionali e locali, approvando i contratti di programma fra soggetti diversi.

Per l'attività istruttoria, di valutazione e di gestione dei progetti il Ministro si avvale del Nucleo di valutazione di cui alla legge 26 aprile 1982, n. 181.

I poteri delegati per l'attuazione degli interventi relativi agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di cui al secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono abrogati.

Art. 3.

(Soggetti e risorse del piano)

Alla realizzazione del piano di rinascita si fa fronte, oltre che con le risorse di cui al precedente articolo 1, con le quote del bilancio statale riservate di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, con le quote di risorse assegnate alle regioni Basilicata e Campania nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con quota parte delle risorse regionali per i piani di sviluppo assegnate ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania coordinano l'utilizzo di tali risorse ai sensi del primo comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 4.

(Contenuti del piano di rinascita)

Il piano di rinascita, con l'obiettivo di assicurare l'occupazione e lo sviluppo delle aree più colpite dal terremoto, si articola

in progetti finalizzati alla qualificazione dell'apparato produttivo, alla difesa dell'ambiente, alla qualificazione e diffusione di servizi urbani.

In particolare i progetti dovranno mirare a sviluppare:

a) una politica attiva del lavoro e della formazione professionale;

b) le attività produttive, specie di tipo cooperativo e consortile;

c) le innovazioni energetiche e tecnologiche;

d) l'edilizia residenziale pubblica e i trasporti;

e) le attività zootecniche, di uso dell'irriguo, di difesa del suolo, nonché la ricerca scientifica, la sperimentazione e l'assistenza tecnica in agricoltura nelle aree interne della Basilicata e della Campania;

f) i servizi socio-sanitari e culturali.

Art. 5.

(Relazioni)

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ogni sei mesi, invia alle Camere e ai Consigli regionali della Basilicata e della Campania una relazione scritta sullo stato di attuazione degli interventi e dei progetti previsti dai precedenti articoli, riferendo, in particolare, sul rispetto del vincolo di cui all'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 6.

(Coordinamento del piano)

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni Basilicata e Campania costituiscono un apposito ufficio di coordinamento del piano di cui agli articoli precedenti e delle funzioni relative all'opera di ricostruzione loro assegnate dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni. A tal fine le regioni Basilicata e Campania adeguano o costituiscono proprie strutture per assicurare anche in forma decentrata nell'area disastata

l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, la progettazione e la realizzazione delle opere affidate in delega, la sostituzione dei comuni inadempienti o gravemente attardati nella utilizzazione delle risorse assegnate.

In caso di inadempienza regionale, nei sessanta giorni successivi, provvede, con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

(Mutui con la Cassa depositi e prestiti)

La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è autorizzata ad erogare mutui aggiuntivi fino al limite di 2.000 miliardi, il 75 per cento dei quali riservato ai comuni disastriati dal terremoto del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981 e il restante 25 per cento ai comuni, nei quali maggiore è il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio, ricompresi nel territorio delle comunità montane indicate all'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per:

a) l'acquisto di unità immobiliari da locare ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni e integrazioni;

b) la realizzazione urgente, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513, comprese le occorrenti aree ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 8.

(Adempimenti dei comuni)

I comuni, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, dovranno provvedere a quanto disposto dall'articolo 2-bis e dall'articolo 3 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.

(Assegnazione degli alloggi)

L'assegnazione degli alloggi viene stabilita sulla base di criteri fissati dai consigli comunali.

Il canone di locazione, anche per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, è determinato in base alle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

(Versamento dei canoni al bilancio dello Stato)

Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi della presente legge e per quelli acquistati o realizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, fino all'estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano all'entrata del bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattenono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati.

Art. 11.

(Rilascio degli alloggi)

Gli alloggi assegnati a cittadini proprietari di abitazioni distrutte o danneggiate dal terremoto, ai sensi della presente legge e dell'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, devono essere dai medesimi rilasciati al comune non appena sia avvenuta la ricostruzione o riparazione degli alloggi di cui essi sono proprietari. L'erogazione della quota residua di cui al punto c) dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è subordinata all'effettivo rilascio dell'immobile.

Art. 12.

(Riscatto)

L'assegnatario di uno degli immobili acquistati o realizzati dai comuni ai sensi della presente legge e dell'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, può chiedere il riscatto dell'immobile in permuta dell'unità immobiliare distrutta o danneggiata dal terremoto. Il prezzo del riscatto dell'alloggio è pari a quello del costo dell'immobile al momento del riscatto determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, dedotta la cifra occorrente per la ricostruzione o la riparazione dell'alloggio permutato, comunque non superiore al costo dell'alloggio assegnato.

Art. 13.

(Mutui)

Ferme restando le disposizioni previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla riparazione e ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati, per l'eventuale accollo delle spese a carico degli aventi diritto al contributo, gli stessi possono chiedere un mutuo ventennale con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883.

Art. 14.

(Contributo per la ricostruzione e la riparazione)

Il contributo massimo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento fissato ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'edilizia residenziale agevolata, moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9.

Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione in zone classificate con indice di sismicità da S=9 a S=12.

Art. 15.

*(Acquisizione di aree
al patrimonio comunale)*

I comuni che, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate del 29 dicembre 1980, n. 69, hanno individuato e utilizzato aree destinate all'installazione di strutture precarie entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, espropriamo tali aree acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, la regione si sostituisce e definisce il provvedimento espropriativo.

Art. 16.

(Utilizzo dei fondi)

I comuni disastriati sono autorizzati ad impegnare i fondi di cui al precedente articolo 7 anche per:

a) il ripristino delle infrastrutture primarie nell'ambito dei piani di recupero;

b) l'acquisizione in via di accordo bonario o mediante esproprio, e l'utilizzazione di immobili o porzioni di immobili necessari alla ricostruzione di ambiti unitari individuati dai piani di recupero;

c) l'urbanizzazione primaria dei piani destinati alla ricostruzione fuori sito di unità immobiliari o di attività produttive.

Ad eccezione dei comuni per i quali la ricostruzione è prevista con spostamento dell'abitato, non meno del 50 per cento de-

gli interventi dovrà essere finalizzato alla ricostruzione dell'impianto urbano preesistente.

Art. 17.

(Personale)

Per l'espletamento dei compiti tecnici attinenti la ricostruzione, i comuni dichiarati disastri e quelli gravemente danneggiati ricompresi nelle comunità montane di cui all'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, possono avvalersi di personale qualificato mediante convenzione, sulla base del limite massimo annuo di spesa indicato dalle regioni Campania e Basilicata.

Art. 18.

(Delega di funzioni amministrative)

Alle regioni Campania, Basilicata e Puglia sono delegate le funzioni amministrative conseguenti dal titolo II, capo I, della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernenti in particolare:

la ripartizione settoriale delle somme assegnate dal CIPE e l'attribuzione agli enti locali della quota di risorse di rispettiva competenza, con riferimento a criteri di perequazione tra danni subiti e risorse assegnate e sulla base dei progetti esecutivi approvati dalle commissioni. In sede di ripartizione annuale le regioni assegnano termini perentori per l'utilizzazione delle risorse, sotto pena di sostituzione degli organi inadempienti;

la deroga dei termini per la presentazione delle istanze di concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di unità abitative e per il ripristino degli immobili e delle attrezzature destinate ad attività produttive, in relazione a ritardi connessi alla definizione degli strumenti urbanistici;

il coordinamento dei piani di assetto territoriale e l'emanazione degli indirizzi per i piani comunali;

l'assistenza tecnica ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;

il coordinamento dei programmi costruttivi di cui all'articolo 8, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), della legge 14 maggio 1981, n. 219, da realizzarsi in modo unitario, a carattere settoriale o intersettoriale, dimensionati anche su base sovra-comunale;

la realizzazione per delega ricevuta o in via sostitutiva, in caso di inadempienza ai termini assegnati, dei programmi di cui al punto precedente;

la promozione di appositi accordi tra gli enti locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

il coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunità montane o di altri enti pubblici sovra-comunali;

la formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi ricostruttivi non specificatamente assegnati dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, agli enti locali, ad altri enti pubblici o all'Amministrazione statale.

Sono abrogati il terzo e l'ottavo comma dell'articolo 4 e l'articolo 7 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 19.

*(Contributi a cooperative
per la realizzazione di alloggi)*

Per le finalità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 8 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono assegnati alle regioni Campania e Basilicata, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, lire 100 miliardi per il triennio 1984-1986 ed il contributo straordinario di lire 15 miliardi annui, e per il periodo di anni 20, a valere sui fondi ordinari per l'edilizia economica e popolare.

I finanziamenti di cui al precedente comma sono utilizzati per la concessione di contributi in conto interesse ed in conto capitale a cooperative e loro consorzi con le modalità ed i criteri della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, con il vincolo di assegnazione degli alloggi a soggetti non proprietari di abi-

tazioni rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981.

Per gli interventi di cui al presente articolo l'ammontare massimo del mutuo agevolato è fissato in lire 60 milioni per alloggio per le cooperative a proprietà divisa e in lire 40 milioni per alloggio per le cooperative a proprietà indivisa. I limiti di reddito di cui all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed i relativi tassi di interesse sono così modificati:

a) cooperative a proprietà divisa:

1) lire 10.000.000 con mutui al tasso del 4,50 per cento;

2) lire 12.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;

3) lire 16.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;

b) cooperative a proprietà indivisa:

lire 10.000.000 con mutui al tasso del 3,50 per cento.

In aggiunta al contributo in conto interessi sui mutui, alle cooperative a proprietà indivisa è concesso un contributo in conto capitale di lire 20.000.00 per alloggio.

Le regioni interessate, contestualmente all'emanazione del bando, dettano le normative per:

a) assicurare il trasferimento ai comuni degli alloggi realizzati in base al presente articolo in caso di scioglimento o liquidazione delle cooperative;

b) garantire che l'assegnazione degli alloggi ai soci sia effettuata da una apposita commissione eletta dal consiglio del comune ove gli alloggi sono ubicati;

c) determinare che la consistenza di ciascun programma non sia inferiore a 24 alloggi;

d) assegnare almeno il 50 per cento dei fondi a cooperative a proprietà indivisa;

e) consentire l'erogazione anticipata di almeno il 50 per cento del contributo in conto capitale e la concessione da parte degli istituti bancari a titolo di prefinanzia-

mento del 50 per cento dell'importo ammesso a mutuo senza oneri aggiuntivi per le cooperative.

Gli interventi costruttivi realizzati con i benefici di cui al presente articolo sono localizzati sulle aree dei piani di zona approvati ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 20.

(Snellimento delle procedure)

L'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono la disciplina per consentire, con procedure semplificate e termini abbreviati, ai comuni di:

a) predisporre programmi stralcio per la ricostruzione e costruzione di opere pubbliche con particolare riferimento all'edilizia scolastica, impegnando in forma unitaria anche risorse di diversa provenienza;

b) individuare i comparti unitari ex articolo 29 della presente legge per i quali, decorso il termine di sei mesi da assegnare ai proprietari per la presentazione dei progetti esecutivi di ricostruzione o riparazione, il comune procede in via sostitutiva;

c) individuare le aree per le nuove edificazioni anche a variante degli strumenti urbanistici vigenti e procedere alla loro acquisizione. La delibera di individuazione a variante è sottoposta al controllo ai sensi dell'articolo 28 della presente legge;

d) acquisire e utilizzare immobili, porzioni di immobili, aree di sedime;

e) derogare al limite di convenienza di cui all'articolo 10 della presente legge;

f) stipulare, con i proprietari degli immobili la cui ricostruzione o riparazione è obbligata in ambiti unitari, convenzione:

— per l'affidamento al comune in delega;

— per l'assunzione a carico del comune della quota parte di spesa non ricoperta dal

contributo e dei corrispettivi da corrispondersi sotto forma di uso sociale degli immobili realizzati, ovvero l'anticipazione della stessa al proprietario diretto occupante dell'alloggio da parte del comune a fronte della restituzione con l'interesse annuo dell'8 per cento in rate semestrali costanti anticipate per il periodo successivo di 20 anni;

— per la concessione in permuta, ovvero a titolo di cessione, di quote parte di immobile comunque acquisite dal comune;

— per la rinuncia, in corrispettivo al diritto ad edificare fuori sito e su suolo concesso dal comune, di diritti di proprietà di unità immobiliari;

g) affidare in concessione programmi organici di interventi, anche se finanziati con risorse di diversa provenienza a mezzo di apposite convenzioni, in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla revisione dei prezzi, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico e imprenditoriale, prevedendo che della concessione formino oggetto tutte le operazioni per l'acquisizione delle aree e degli immobili, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità, i termini per la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute.

Nell'ambito del programma di intervento di cui al precedente punto a), ai comuni che lo richiedono possono essere assegnate, per la realizzazione unitaria con altri analoghi interventi, le risorse attribuite dalla programmazione regionale edilizia residenziale pubblica sia di nuova edificazione che di recupero.

Le regioni interessate determinano, in deroga alle normative nazionali, procedure che consentano la gestione unitaria delle assegnazioni di alloggi per quanto si riferisce alla:

1) possibilità di assegnazione a proprietari di alloggi distrutti o danneggiati dal terremoto in via temporanea e sino al ripristino dell'unità immobiliare ovvero in via definitiva previa rinuncia al contributo di cui alla presente legge;

2) misura dei canoni prevedendo che sia unica per le fasce di reddito concorrenti ai sensi della vigente normativa all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In caso di inadempienza regionale, nei trenta giorni successivi vi provvede con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici ».

Art. 21.

(Interventi di competenza statale)

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dai seguenti:

« Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna Amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, nonchè gli interventi di cui al successivo articolo 32, possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi, organici, a carattere settoriale ed intersettoriale, ed essere dimensionati anche su base sovra-comunale e sono finanziati con le risorse ordinarie del bilancio statale.

L'esecuzione degli interventi, comprensiva della progettazione degli stessi e dell'acquisizione delle aree necessarie, anche mediante esproprio per pubblica utilità, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri paesi della Comunità economica europea o in partecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

A parità di condizioni saranno preferiti i consorzi e le associazioni anche temporanee, costituiti, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno e che garantiscano, per le opere affidate, l'impiego di materiali prodotti

da imprese locali. In tal caso, ai fini del riconoscimento della idoneità dei soggetti, sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, alla realizzazione degli interventi programmati, importo e categorie di lavoro da porre a base della valutazione sono, rispettivamente, le somme degli importi e delle categorie di lavoro per i quali ciascuna impresa è iscritta all'albo nazionale dei costruttori.

Il soggetto concessionario è scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'Amministrazione concedente, secondo schemi-tipo approvati dal CIPE su proposta dei Ministri competenti.

L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono fra l'altro:

a) le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verifiche e per la collaudazione definitiva;

b) i criteri per la definizione del compenso;

c) la concessione di anticipazioni, pari al 50 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo convenzionale. Non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate;

d) le modalità ed i tempi per i pagamenti residuali del compenso;

e) le penalità per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione;

f) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione ed all'esercizio delle opere da realizzare;

g) le ipotesi di risoluzione della convenzione;

h) i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione;

i) l'inserimento di una clausola compromissoria;

l) le condizioni di affidamento e di commesse per le imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania;

m) l'obbligo, per il concessionario di cui al secondo comma del presente articolo, di affidare almeno un 50 per cento dei lavori, per lotti comprensivi di tutte le opere in essi previste, ad imprese di costruzione aventi sede nella regione in data anteriore al 23 novembre 1980.

A ciascuna impresa saranno affidati i lavori tenuto conto del relativo importo di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori ».

Art. 22.

(Determinazione dei costi di costruzione)

Le regioni Campania e Basilicata possono derogare, su conforme parere del CER, ai limiti di costo di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base di una documentata analisi degli elementi costituenti i costi medesimi, anche in forma articolata secondo le aree delimitate.

Art. 23.

(Adeguamenti)

Il limite di spesa ammissibile a contributo per: a) le pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile (articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219); b) il miglioramento e l'adeguamento funzionale delle opere di ripristino di immobili e di attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo (articolo 22 della citata legge n. 219), non può essere superiore al 60 per cento della spesa ammessa a contributo per la ricostruzione e riparazione dell'unità abitativa agricola o del 30 per cento di quello dei locali, dell'attrezzatura e del rinnovo degli arredi per i complessi commerciali, artigianali, turistici e dello spettacolo.

Art. 24.

(Artigianato)

Il CIPE, ai sensi del precedente articolo 2, per incentivare gli insediamenti artigiani anche di ambito comprensoriale nelle comunità montane: Alta Irpinia, Alto e Medio Sele, Irno, Marmo, Melandro, Tanagro, Terminio-Cervialto e Vulture, assegna annualmente alle regioni Basilicata e Campania un apposito fondo.

Agli artigiani che, in tali aree, realizzano nuovi investimenti produttivi, le regioni Basilicata e Campania concedono un contributo pari al 60 per cento della spesa necessaria, con le modalità e le procedure di cui al successivo articolo 25.

Art. 25.

*(Adeguamenti funzionali
di stabilimenti industriali)*

Il limite di spesa ammissibile per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti industriali di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, comprensivo delle spese per innovazioni, riconversioni e ristrutturazioni, è pari al 75 per cento del loro costo effettivo.

Tali contributi, analogamente a quelli previsti per gli insediamenti industriali nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono concessi previo parere di una commissione regionale per il coordinamento della politica industriale nelle aree terremotate, composta dal presidente della giunta regionale che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da un rappresentante dei sindacati confederali, da un rappresentante delle associazioni dei piccoli imprenditori, dal presidente della camera di commercio del capoluogo regionale.

Fra gli stabilimenti industriali che possono beneficiare dei contributi sono ricompresi quelli delle imprese che realizzano trasformazioni di prodotti agricoli.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è così modificato: dopo le parole « ragioni sismiche » sono aggiunte le altre « o per ragioni progettuali »; dopo « la inagibilità » sono aggiunte « o la inidoneità ».

I contributi di cui ai precedenti articoli 23 e 24 e di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, in conto capitale o in conto interessi, previsti dalla legislazione statale e regionale.

Art. 26.

(Competenze degli organi comunali)

Le commissioni ex articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono competenti esclusivamente ad emettere pareri relativi:

alla conformità urbanistica dei progetti rispetto alla normativa vigente;

alla congruità del contributo determinato ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Esse esaminano le pratiche trasmesse dal sindaco e munite della istruttoria tecnica degli uffici tecnici comunali ovvero di tecnici convenzionati all'uopo incaricati, nel rigido ordine cronologico di trasmissione.

La sospensione del parere con l'assegnazione di termini per l'integrazione o modificazione degli elaborati può essere adottata per una sola volta.

Spetta al consiglio comunale determinare criteri per la priorità sulla concessione dei contributi, dare indirizzi per la formulazione di pareri delle commissioni, definire i meccanismi oggettivi per la ripartizione, nel caso di più commissioni, delle pratiche tra le stesse, procedere alla sostituzione dei singoli componenti nel caso di tre assenze continuative ovvero dell'intera commissione nel caso di tre sedute consecutive andate deserte.

Art. 27.

(Interventi a favore della cooperazione)

Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo di lire 200 miliardi a valere sugli stanziamenti di cui al secondo comma dell'articolo 1, una cui quota di lire 33 miliardi è riservata alle aree disastrose di cui al sesto comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Tale fondo è finalizzato ad attività di promozione e di sostegno di società cooperative e loro consorzi aventi sede sociale in tali aree, con esclusione delle società cooperative tra consumatori e di quelle aventi per finalità la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai soci.

I finanziamenti, in conto capitale o in conto interessi, devono essere finalizzati:

a) all'attuazione di programmi di attività dei settori della produzione, dei servizi, del turismo;

b) all'istituzione e al funzionamento di centri di assistenza e/o consulenza e/o progettazione, in forma cooperativa, disciplinata dai principi della mutualità e con la partecipazione degli enti locali, per fornire prestazioni utili per la promozione e lo sviluppo di enti cooperativi anche in deroga alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

La determinazione del tasso di interesse e le modalità di erogazione e di gestione del fondo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle società cooperative si applicano, per la riparazione o ricostruzione di locali e di attrezzature che abbiano subito danni dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, le norme analoghe previste per la ge-

neralità dei corrispettivi soggetti imprenditoriali.

L'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è conseguentemente abrogato.

Art. 28.

*(Collocamento in aspettativa
di amministratori)*

Fino al 31 dicembre 1986 è autorizzato il collocamento in aspettativa:

a) del sindaco o di un assessore da questi delegato, nei comuni disastriati o gravemente danneggiati;

b) di un assessore designato dalla giunta comunale e di un consigliere designato dal gruppo di minoranza più consistente nei comuni disastriati;

c) del presidente della giunta o di un assessore da questi delegato, e di un consigliere designato dal gruppo di minoranza più consistente nelle comunità montane di cui al sesto comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Sono prorogate parimenti sino al 31 dicembre 1984 le norme di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Art. 29.

(Piante organiche)

Per l'assolvimento dei compiti aggiuntivi derivanti dall'attività di ricostruzione e di gestione dei servizi, i comuni disastriati e quelli gravemente danneggiati con almeno 150 nuclei familiari ristretti in alloggi provvisori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano le rispettive piante organiche, con riferimento ai fabbisogni di personale tecnico e di servizi qualificati.

Le delibere relative sono approvate dalla CCFL nel termine massimo di 30 giorni dalla loro ricezione. Trascorso il predetto ter-

mine, i provvedimenti si intendono approvati salvo che la Commissione non abbia richiesto per una sola volta il riesame degli stessi.

Il decreto della CCFL è titolo per l'erogazione, da parte del Ministro del tesoro, delle quote di risorse aggiuntive necessarie alla copertura degli oneri.

Art. 30.

(Servizio civile sostitutivo)

I giovani di leva del triennio 1984-1986, residenti nei comuni disastrati, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 31.

(Ricerca e sperimentazione)

Per il potenziamento della ricerca scientifica e della sperimentazione in agricoltura per le aree disastrose a causa del terremoto del 23 novembre 1980, è stanziata per gli anni 1984, 1985 e 1986 la somma di lire 2 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per la zootecnia-Sezione operativa periferica di Potenza.

Art. 32.

(Copertura finanziaria)

Nella complessiva autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1 confluiscono:

a) 2.000 miliardi autorizzati per il 1984 a valere sulla competenza del capitolo 7500 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario, intendendosi all'uopo corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni;

b) 1.400 miliardi autorizzati con l'articolo 5, comma secondo, lettere b) e c), del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni;

c) 790 miliardi a valere sulle disponibilità mantenute in bilancio, quali residui — ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526 — sul capitolo 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta, con riferimento agli apporti dal bilancio statale, l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Per l'anno finanziario 1984 è autorizzata, sia in termini di competenza che di cassa, una spesa di lire 2.790 miliardi. Per gli anni successivi le relative quote saranno determinate, per competenza e per cassa, con l'annuale legge finanziaria.

All'onere relativo al 1984 si provvede a carico del capitolo 7500 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica a valere sia sull'autorizzazione di competenza prevista per il 1984, sia mediante utilizzo delle disponibilità mantenute in bilancio quali residui ai sensi del precedente punto c).

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

*(Modifiche al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219)*

I poteri straordinari dei commissari di cui agli articoli 80 e 82 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati al 31 dicembre 1986.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il consiglio regionale della Campania ed il consiglio comunale di Napoli saranno rispettivamente chiamati dal presidente-commissario e dal sindaco-commissario ad esaminare

e a pronunciarsi sull'andamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e a deliberare le iniziative e le misure strumentali da porre in essere per garantire la progressiva assunzione del citato programma nelle competenze ordinarie dei rispettivi enti nonchè dei comuni della provincia di Napoli interessati agli interventi di cui all'articolo 82 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Sino a quando non saranno determinati per legge gli enti destinatari delle opere di edilizia residenziale e di urbanizzazione primaria e secondaria ivi comprese le attrezzature pubbliche, i commissari straordinari consegneranno le opere stesse ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati. I relativi oneri graveranno sul bilancio finanziario del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 456, possono essere trasferite anche attività industriali ed artigianali la cui attuale ubicazione contrasta con norme di sicurezza ed igiene pubblica nonchè con gli strumenti urbanistici come modificati dagli interventi del programma straordinario.

Gli edifici acquisiti al programma straordinario possono essere demoliti anche per motivate ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma stesso.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle riportate nei precedenti commi del presente articolo.

Art. 34.

(Norma finanziaria)

Entro il 30 giugno 1984 i commissari presentano al Ministro del bilancio e della programmazione economica le previsioni di spesa per la prosecuzione ed il completamento del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Alla copertura del relativo fabbisogno si provvederà con la legge finanziaria per l'anno 1985 e seguenti.